


sopravvivenza, costi quel costi, al di là di ogni giudizio.

Garage Olimpo fu presentato a Cannes nel 1998 ed ebbe ottimi riconoscimenti. Il film risultava duro, quasi insopportabile. La gente alla fine del film se ne stava silenziosa, gli occhi lucidi, lo stomaco stretto in una morsa.

Sembrava di condividere tutti una responsabilità, a distanza di anni, a distanza di luoghi. A distanza?



Dialogando Sui Temi Della Persona Offesa Dal Reato

Francesco
Cajani ¹

Sui temi che ci propone il convegno VITTIME. FABBRICA DI PACE, cerchiamo di sviluppare insieme una riflessione che per molti è già iniziata preparando le pagine², chieste già per questo incontro, in cui registrare risonanze e sollecitazioni suscitate dalle tre parole **Persona - Offesa - Reato**.

Un dato è immediatamente evidente: la straordinaria complessità cui rinviano, comunque le si declini, categorie quali vittime, offese, rei. Di fronte a dinamiche così complesse è decisivo, innanzitutto, che ci si sottragga alla tentazione di illusorie semplificazioni; si tratta infatti di ambiti che esigono di essere accostati solo attraverso un faticoso e paziente lavoro di ricerca ed elaborazione. *Persona, offesa, reato* sono categorie relazionali; le relazioni tra la *persona* che viene *offesa* dal *reato*, la *persona* che con il *reato* commette un'*offesa*, e la *persona* che è chiamata a verificare la sussistenza dell'*offesa* e/o la sussistenza del *reato*, individuano tre soggetti- *vittima, reo, giudice*- ciascuno dei quali agisce in questo sistema di relazioni. È nella complessità di questo sistema che la vittima entra quando, a seguito dell'*offesa*, la sua traiettoria e quella del reo collidono e tra chi commette il reato e chi lo subisce si produce una *frattura* che non è mai semplice trattare.

È importante, a questo punto, tenere presente il ruolo della persona offesa nell'ordinamento giuridico penale, quando, terminate le indagini del *Pubblico Ministero* e orientandosi quest'ultimo a non archiviare il caso ma ad esercitare l'azione penale, si giunge al processo: c'è il *Giudice* che è chiamato a

¹ Il testo cerca di conservare, nella sua schematicità, l'andamento del seminario del 28 gennaio 2006, in preparazione del convegno del giorno seguente. Ai lavori hanno partecipato, con contributi sempre ricchi e stimolanti (reperibili su www.dignitas.it dove viene riportato l'intero dialogo a più voci), giovani dai 20 ai 35 anni, compreso un ex detenuto appartenente alla associazione *Carcere Aperto* di Monza. La discussione è stata animata anche dagli apporti di E. Magen Cassouto e Ziad Darwish del *Parents Circle* di Gerusalemme, di p. Guido Bertagna, Adolfo Ceretti, Claudia Mazzucato, Olga D'Antona.

² Ai partecipanti si è chiesto di "arrivare preparati", registrando con assoluta libertà, su tre fogli, le reazioni legate a tre parole: persona, offesa, reato.

verificare se c'è reato e se c'è offesa; ci sono poi, da una parte, il *Reo* (imputato), dall'altra parte il PM cui spetta chiedere- ove a suo parere sussistano i presupposti di legge- la punizione dell'imputato. Il *dibattimento*, durante il quale si forma la prova, serve al PM e alla Difesa per portare al Giudice- che nulla sa dell'indagine preliminare- quanto è stato raccolto: alla fine il PM potrà richiedere la condanna del soggetto nei cui confronti ha indagato, o l'assoluzione, se il dibattimento fa emergere elementi in tal senso. *Tre*, quindi, le *parti "necessarie"*: il giudice, l'imputato e il PM. Nei manuali di diritto penale processuale si legge che la persona offesa non è una *parte* del processo ma è un *soggetto processuale*. Ciò vuol dire che (testimonianza a parte) la vittima non ha un ruolo proprio davanti al Giudice a meno che, esistendo un interesse patrimoniale o non patrimoniale da far valere, non ci sia la costituzione di parte civile. Se il reato ha provocato un danno comunque meritevole di risarcimento, la persona offesa, costituendosi parte civile, anziché aspettare che il giudice penale pronunci l'eventuale condanna e con essa rivolgersi poi al giudice civile per la liquidazione dei relativi danni, può chiedere già in sede penale, verificata la sussistenza del reato, di essere risarcita. Lo spazio della vittima costituitasi parte civile è soltanto quello relativo alle sue istanze risarcitorie, alle quali sono limitate le possibilità di interazione con il giudice.

Alla persona offesa, in quanto *soggetto processuale*, sono riconosciuti poteri e facoltà che può esercitare verso il PM e non verso il Giudice: sono i poteri, indicati dall'art. 90 del codice di procedura penale, di *sollecitazione probatoria* o di *impulso processuale*. La persona offesa può, ove ricorrano le condizioni previste, rivolgersi al PM per indicare un testimone da sentire, o sollecitarlo, prima o dopo il dibattimento, perché eserciti i suoi poteri. Rientra fra questi anche la possibilità di chiedere al PM di proseguire le indagini; o, se l'imputato viene assolto, di impugnare la sentenza.

Va poi considerata la fascia di reati, di lieve impatto per la persona offesa, che sono perseguibili a querela di parte: se la vittima non manifesta la volontà che lo Stato prosegua le indagini, il PM può avviarle, nei limiti però di tre mesi (tranne che per i reati di violenza sessuale, per i quali sono previsti sei mesi). Per i reati più gravi, tenendo conto che la persona offesa potrebbe avere forti motivazioni psicologiche per non chiedere di perseguire i colpevoli, si procede d'ufficio. Inoltre, all'atto della denuncia o della querela, la persona offesa può anche chiedere al PM di essere avvisata in caso di proroga o di archiviazione dell'indagine. Ove il PM decida di archiviare e proprio a seguito del relativo avviso, la vittima potrà interloquire direttamente con il Giudice e chiedere, indicando i motivi e i temi di prova non presi in considerazione, che le indagini continuino. Ancora, durante la fase di indagine preliminare, la vittima può richiedere l'incidente probatorio, che consiste nel portare subito una prova o una persona davanti al giudice, prima del dibattimento: il caso più frequente si verifica quando si ha motivo di ritenere che i testimoni possano essere minacciati e c'è di conseguenza la necessità che rendano subito le loro dichiarazioni davanti al giudice.

Come si vede, quindi, nell'ambito del procedimento giudiziario, il Legislatore ha inteso riconoscere, alla persona che ha subito offesa e danno, alcune facoltà di controllo durante le indagini, e di sollecitazione durante l'esercizio dell'azione penale.

Ci sono poi altri aspetti, in materia di processo penale, cui è utile fare riferimento nell'economia del tema che si sta affrontando. Alcuni dei quali sono di stretta attualità: prescrizione del reato, legittima difesa, lunghezza del processo e previsione dei cosiddetti riti alternativi. In base all'istituto della *prescrizione*, l'a-

zione penale non può più essere esercitata se passa un certo periodo di tempo dalla commissione del reato che, come effetto consequenziale, si estingue. Poiché lo Stato, indipendentemente dal fatto che ci sia una vittima, ha interesse che i reati siano puniti, la *ratio* della prescrizione si identifica nella presunzione che, dopo un certo tempo, lo Stato stesso non abbia più interesse a che questa pretesa punitiva venga effettivamente esercitata. Con il passare del tempo, quindi, anche la società parrebbe meno motivata a esigere la punizione del reo; è tuttavia difficile spiegare questo istituto alle persone offese la cui esigenza di vedere i colpevoli puniti risulta spesso acuita proprio nei casi dei processi più lunghi. Al di là di questa considerazione, la riduzione dei tempi di prescrizione (come oggi avviene, per la maggior parte dei delitti, in base alla cd. legge Cirielli³) potrebbe costituire una lesione del bisogno/diritto della persona offesa di ottenere giustizia.

Quanto alla *legittima difesa*, è stata recentemente approvata una legge⁴ con la quale si eliminano i precedenti sistemi di bilanciamento dei beni-interessi che vengono in conflitto in queste ipotesi.

Principio generale del nostro ordinamento giuridico è che chi subisce un torto deve passare attraverso lo Stato per ottenere giustizia. C'è pure uno spazio, tuttavia, che consente l'autotutela privata e la rende *meno barbara*, proprio andando a verificare se la reazione che la persona offesa pone in essere con la sua (auto)difesa sia proporzionata all'offesa ricevuta: solo in quest'ultimo caso la difesa viene riconosciuta legittima ed è quindi motivo di non punibilità per il suo autore. Prima dell'attuale legge, nell'ipotesi in cui, per esempio, si fosse reagito a un rapinatore sparandogli, era decisivo, valutando i termini e le modalità dell'aggressione e quelli della reazione, il bilanciamento tra il bene-patrimonio e il bene-integrità fisica, tra il grado di intensità dell'offesa minacciata dall'aggressore e quello della risposta dell'agredito. Ove fosse risultata una sproporzione, era prevista la punizione per *eccesso* di difesa in colui che reagiva. Superata la precedente impostazione, la questione si pone oggi diversamente: posto che vi sia pericolo d'aggressione e che non vi sia desistenza da parte dell'intruso, la reazione a una aggressione al patrimonio, anche se tale reazione comporta



3 Legge 4.12.2005 n. 251 (in G.U. n. 285 del 07.12.2005).

4 Legge 13.2.2006, n. 59- modifica all'articolo 52 del codice penale in materia di diritto all'autotutela in un privato domicilio (in G. U. n. 51 del 2.3.06), che ha aggiunto un secondo e terzo comma al testo dell'art. 52 codice penale e che ora è formulato come segue- Art. 52 C.P.- Legittima difesa:

1. Non è punibile chi ha commesso il fatto per esservi costretto dalla necessità di difendere un diritto proprio o altrui contro il pericolo attuale di una offesa ingiusta, sempre che la difesa sia proporzionata all'offesa.

2. Nei casi previsti dall'articolo 614, primo e secondo comma, sussiste il rapporto di proporzione di cui al primo comma del presente articolo se taluno legittimamente presente in uno dei luoghi ivi indicati usa un'arma legittimamente detenuta o altro mezzo idoneo al fine di difendere:

a) la propria o altrui incolumità;

b) i beni propri o altrui, quando non vi è desistenza e vi è pericolo d'aggressione.

3. La disposizione di cui al secondo comma si applica anche nel caso in cui il fatto sia avvenuto all'interno di ogni altro luogo ove venga esercitata un'attività commerciale, professionale o imprenditoriale.

grave offesa alla persona (addirittura la morte), è legittima, in quanto il rapporto di proporzione tra difesa e offesa è ora presunto *ex lege* e non si pone la necessità di verificare l'esistenza del bilanciamento tra beni/interessi come in passato.

L'ultima questione riguarda i cosiddetti *riti alternativi*: di fronte all'eccessiva lunghezza dei processi, il nostro ordinamento prevede dei meccanismi che ne accelerano lo svolgimento. Se il reo accetta di agevolare lo Stato nella sua pretesa punitiva, ciò gli comporta un certo beneficio: ecco infatti i riti alternativi (il più noto dei quali è il *patteggiamento*) che prevedono che vi sia uno sconto di pena a fronte della scelta dell'imputato di aderire a essi. È opportuno sottolineare subito che, nel momento in cui è previsto dal codice di procedura penale, l'istituto ha già una *ratio* e una volontà di produrre un beneficio: che i processi siano veloci è infatti cosa buona e giusta per tutti. Può però verificarsi che il PM e il reo raggiungano un accordo sulla pena, ma la persona offesa non ne sappia nulla: non è infatti previsto che nei termini dell'accordo rientri anche il suo punto di vista, e questo lascia in tanti casi la convinzione che giustizia non sia stata fatta.

I tre casi, schematicamente indicati, dicono di una complessità del quadro penale che difficilmente potrà essere ridotta. In tale contesto, al di là degli istituti di tutela che non mancano certo, la vittima continua a svolgere un ruolo decisamente marginale. Così, per motivi che investono i principi stessi del diritto, non viene nemmeno da pensare che si possa chiedere alla persona offesa di esprimersi sulla pena irrogata dal Giudice, indicando quale a suo avviso potrebbe essere la pena adeguata al reato e al reo. Ma è proprio così implausibile porre una simile questione? Una considerazione soltanto, su questo aspetto, partendo da un caso concreto affrontato da PM: una rapina per strada da parte di due giovani di 19 anni in motorino ai danni di una signora di 50-55 anni. I due cercano di strapparle la borsetta, c'è una colluttazione ma la vittima resiste prima di cadere a terra: c'è dunque violenza alla persona. Chiesto il giudizio abbreviato, i due giovani, che hanno già trascorso 5 o 6 mesi a San Vittore, si presentano in aula con un atteggiamento da duri; il loro avvocato, fatto presente al Giudice che i due hanno raggiunto poco prima un accordo con la persona offesa per un pieno risarcimento, chiede il rinvio dell'udienza che viene accordato. La signora a questo punto si alza e chiede di parlare. In tal caso non è previsto che la vittima prenda la parola, ma il Giudice, dopo averci pensato un momento, acconsente. Parole semplici ed efficaci, quelle della signora: "Non penso a voi, penso al dolore che avete arrecato alle vostre madri, che vi aspettano a casa mentre voi siete da mesi in carcere...". E alla fine si avvicina e li abbraccia entrambi. Per i due *duri* è il pianto a diretto. Sono uscito da quell'aula chiedendomi se la pena che avrei chiesto all'udienza successiva sarebbe stata adeguata e giusta, e se questa sarebbe stata la loro vera punizione.

L'ordinamento non ha istituzionalizzato, per esigenze sacrosante, momenti di confronto/scontro tra vittima e reo in udienza: in qualche caso una loro interazione può anche emergere come elemento marginale del processo, ma non ne è l'obiettivo. Di fronte alla frattura costituita dal reato, il gioco processuale delle parti sembra strutturato per allargarla, il più possibile. Ma questo risultato non è inevitabile. In tanti casi la frattura si può ricomporre, o comunque ridurre: fra le persone offese dal reato e coloro che producono tali offese, sono possibili spazi d'incontro e confronto, modi di relazione che aiutino a superare ciò che finisce per bloccare la vita degli uni e degli altri.

Persona, Offesa, Reato: categorie che ci pongono di fronte a passaggi di terribile complessità. Vi si annodano tanti fili: dolore, lutto, vendetta, perdono, giustizia, verità, per dipanare i quali può valere la pena, a questo punto della

riflessione, farsi aiutare da alcune sequenze cinematografiche. Ecco allora alcuni frammenti del film *THE INTERPRETER* (2005) di Sidney Pollack. Il primo propone un dialogo tra Tobin Keller (Sean Penn) e Silvia Broome (Nicole Kidman), nella sala delle assemblee generali dell'ONU.

T: " Cosa prova verso Zuwanie? Non mi dica: non mi curo di lui"

S: " Delusione profonda"

T: " Sono parole da innamorata. Che ne pensa di rabbia? Di tutte le persone su cui ho indagato dall'inizio di questa cosa, quella con la storia più oscura legata a Zuwanie è lei. Sono state le mine di Zuwanie che hanno ucciso ..."

S: "...sschh. Noi non nomiamo i defunti. Chiunque perde una persona desidera vendetta su qualcuno, su Dio se non riesce a trovare nessun altro. Ma in Africa, in Matobo, i Ku credono che l'unico modo di estinguere il dolore è salvare una vita. Se qualcuno viene ucciso, un anno di lutto finisce con un rituale chiamato "la prova dell'uomo che affoga". Per tutta la notte c'è una festa accanto a un fiume. All'alba, l'assassino viene messo su una barca, portato fino al largo e gettato fuori. È legato, così non può nuotare. La famiglia del morto deve fare una scelta: può lasciarlo affogare o raggiungerlo a nuoto e salvarlo.

I Ku credono che se la famiglia lascia che l'uomo affoghi, avrà giustizia ma passerà il resto della vita nel lutto. Ma se salva l'uomo, se ammette che la vita non è sempre giusta, proprio quel gesto porterà via il dolore. La vendetta è una pigra forma di sofferenza.

In un ipotetico caso, che scelta faremmo noi di fronte al reo in mezzo al lago? Un ulteriore passaggio del film ci suggerisce quella del protagonista maschile...

P: "C'è una volante giù in strada. La Polizia la terrà d'occhio fino a domani mattina"

K: "E poi?"

P: "Penseremo a qualcosa.."

K: "Grazie"

P: "Bene...mia moglie è stata uccisa due settimane fa. Mi aveva lasciato. Mi aveva lasciato altre volte, era sempre tornata. Stava per tornare anche questa volta... aveva detto. Era una ballerina. Anche lui era un ballerino, Eddy: ballava da dio. Guidava da cani. Conosceva un solo modo di fermare una macchina: schiantarla contro una spalla di un ponte a Santa Fè. Non potevo più riprendermela questa volta.

La faccenda è che... se fosse sopravvissuto e avessi dovuto scegliere, credo che l'avrei fatto affogare. Forse gli avrei anche tenuto la testa sott'acqua. Non è un gesto da Ku, questo.... Se ha bisogno di qualcosa può chiamare il Distretto o andare di sotto..."

Se l'obiettivo di questo nostro dialogo era quello riflettere sulla complessità del tema, le parole⁵ dell'ex detenuto che ha partecipato con noi ai lavori sono andate in questa direzione, perché con chiarezza graffiante e, allo stesso tem-



5 Si riporta uno dei passi più significativi: "Più riflettevo sulle mie responsabilità, più mi chiedevo: come posso rimediare, come posso ripagare il danno fatto alla società? Per chi sottrae qualcosa è semplice potere dire sono a posto: può chiedere scusa, può spiegare che aveva bisogno di quell'oggetto, può ammettere di aver fatto un torto, infine può restituire o comprare un oggetto simile, nuovo, più bello. Ma per me non è così semplice, non c'è qualcosa che posso fare, non potrò mai dire ho pagato, sono a posto, ho restituito ciò che ho rubato, e per tutta la vita dovrò portarmi sulla coscienza il peso di aver recato danno alla società, a persone di cui non conosco neanche il nome. Secondo me questo è già un ritornare ad essere vittima"

po, terribile ci ha riportato la testimonianza di una persona che ha commesso un reato, e che, a tratti, si confonde con la vittima, con tutta la difficoltà di instaurare una relazione non solo nel processo ma anche al di fuori di esso.

In questo senso mi torna in mente una frase che ho sentito pronunciare dal cappellano di San Vittore: "ogni volta che mi relazionano con un omicida, mi sento in difficoltà, perché lui stesso indirettamente mi rilancia una domanda: quante volte ho io ucciso?"

Una chiave di riflessione è proprio il paradosso che ne emerge, quasi in una sorta di gioco di specchi: una persona che ha commesso un delitto si sente una vittima, il cappellano - che dovrebbe rappresentare una forma di giustizia più alta di quella umana - si interroga sulla sua posizione di uomo, perché le persone possono uccidersi a vicenda anche senza usare le armi.

Tutto questo mi pare ben emergere nel dialogo fra Silvia Broome, il Dr Zuwanie e Tobin Keller (ultimo frammento del film che vi suggerisco), dove i ruoli dei due protagonisti sembrano invertirsi. E, significativamente, sia pure con momenti di grande difficoltà, gli stessi paiono di nuovo incontrarsi.

S: *"Dottor Zuwanie, ricorda l'ultima volta che è stato qui? L'abbiamo visto in televisione da noi in patria, la mia famiglia, tutte le famiglie. Lei era come i Beatles... Eravamo così fieri di lei. Lei era lì, a parlare al mondo"*

Z: *"Come ti chiami, figliola?"*

S: *"Mi chiamo Silvia, lei ha ucciso la mia famiglia"*

Z: *"Dove sono tutti?"*

S: *(prendendogli la pistola da sotto la giacca e puntandogliela al capo) "Sono cresciuta vedendola con questa pistola. È la pistola con cui ha salvato il nostro paese. È la stessa pistola che ha usato per ucciderlo. Lo guardi, lo guardi! (mostrandogli il libro A LIBERATOR'S LIFE, l'autobiografia di Zuwanie). Come può una persona così buona, così... come ha potuto darci così tanto, così tanto... e toglierci di più".*

T: *"Silvia, sono io. Sto per entrare da solo. Ora entro".*

S: *"Chiudila! Chiudila!"*

T: *"Silvia, non farlo. Era tutta una messa in scena, un quasi assassinio per giustificare le sue azioni. Abbiamo quanto ci occorre per perseguirlo"*

S: *"Ma io ho lui!"*

T: *"Morirà in prigione"*

S: *"Voglio che muoia. Come è morto Simon"*

T: *"Finirà in due secondi, e tu butterai via la tua vita... Sarà processato davanti a due Corti".*

S: *"È stato processato".*

T: *"È finita per lei, signore. Lei è finito.."*

S: *"Non cambia niente!"*

T: *"Silvia. Ascoltami Silvia. Ti ho detto che l'avrei lasciato affogare, l'uomo che ha schiantato mia moglie contro la spalla di un ponte. Ma non lo farei".*

S: *"E sbaglieresti"*

T: *"No, non sbaglierei, perché non voglio passare il resto della mia vita nel lutto".*

S: *"Devi andartene da qui!"*

T: *"Non posso farlo, perciò metti giù la pistola."*

S: *"Non posso."*

T: "Si che puoi. Mettila giù"

S: "Non posso!! Non posso! Non posso. Vattene ora".

T: (puntando la pistola contro di lei) "Ecco, è così che si fa.... E così che si mette giù una pistola" (rimettendo lentamente giù la sua pistola per farle vedere) "Ti prego, se gli spari lui sarà morto ma lo sarai anche tu. E non so cosa sarò io. Mettila giù"

S: "Legga! Legga... Legga l'inizio"

Z: "Gli spari intorno a noi .."

S: "Più forte! Come quando l'ha scritto... quando ne era convinto... quando ci credeva"

Z: "Gli spari intorno a noi ci impediscono di udire. Ma la voce umana è diversa dagli altri suoni. Essa può essere udita al di sopra dei rumori che seppelliscono tutto il resto, perfino quando non grida, perfino se è solo un bisbiglio. Perfino il più lieve bisbiglio può essere udito al di sopra degli eserciti, quando dice la verità".

«Sarai abbassata, parlerai da terra
e la tua parola uscirà sommestamente dalla polvere;
la tua voce salirà dal suolo come quella di uno spettro
e la tua parola sorgerà dalla polvere come un bisbiglio.»



La Tua Voce Salirà Dal Suolo

Guido
Bertagna s.i.

Il quadro di Gerusalemme che Isaia ci presenta (29,4) attraversa questo paesaggio spettrale. Non c'è trionfo, non c'è facile consolazione. Gerusalemme è una rovina, l'esilio in Babilonia ha lasciato morte e distruzione. Spettrale è ormai anche la speranza. E' proprio in questo contesto che il profeta osa dire la parola di Dio. Parola che si fa annuncio contro ogni evidenza. "Dolente primizia", secondo la bella espressione di Sergio Quinzio.

I canti del Servo di IHWI appartengono al corpus del cosiddetto Deuterisaia. A lui, probabilmente un discepolo della cerchia di Isaia, sono attribuiti i capitoli 40-55 dell'opera di Isaia. Scrive nell'ultimo scorcio del VI sec. a.C., periodo segnato da un vero e proprio rovesciamento degli equilibri della storia, con la rapida decadenza dell'impero babilonese e l'altrettanto rapida ascesa della nuova potenza dominatrice nello scacchiere mediorientale del tempo: la Persia con il suo re Ciro. Questi, conquistata Sardi e buona parte dell'Asia Minore, marcia trionfalmente verso Babilonia in cui entra vincitore nel 539. Il Deuterisaia scrive prima di questo evento: è il grande cantore della promessa del ritorno dall'esilio. Un evento come un secondo Esodo dall'Egitto, ancora più grande del primo, una nuova liberazione. Scrive Alonso Schokel:

«Il secondo esodo, prima di essere vissuto come esperienza storica viene cantato [...] La sua profezia supera i fatti immediati, perché dice in simboli splendidi la gloria del nuovo esodo. I simboli collegano la realtà prossima, superandola; additano, infatti, una realtà superiore, suprema che sarà la liberazione autentica, quella che le altre solo prefigurano e prefigurano» (296-297).